COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari
Codice 344-02

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 13 Del 23-04-08

Oggetto: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI-APPROVAZIONE**

L'anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 19,30, nella sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, notificati il a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Risultano:

MONTI SEBASTIANO	P	RIU GIAN MARIO	P
ARRU LUCIANO	P	IDILI BACHISIO	P
MELONI LEONARDO	P	MELONI QUIRICO	P
MELONI GIUSEPPE	P	FLUMENE ANTIOCO LEONARDO MARIO	P
VARGIU MADDALENA	A	PIRAS GIOVANNI	P
ALVAU GIORGINO	P	TETO FRANCESCO PAOLO	P
DAGA CARMELA MARIA ANTONIETTA	P		

Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor MONTI SEBASTIANO in qualità di con la partecipazione del Segretario SANCIO GIOVANNI ANTONIO.

IL PRESIDENTE

Informa l'assemblea che lo scorso anno con delibera CC N.11 del 26.04.2007 è stato modificato il Regolamento Generale delle Entrate per adeguarlo alle disposizioni dettate dalla legge Finanziaria 2007e che con nota prot.15160 del 03.03.2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'esaminare l'intero Regolamento ha rilevato incongruenze fra l'art.30 e l'art.19 per cui si rende necessario abrogare l'art.30 al fine di evitare eventuali ricorsi e contestazioni da parte dei contribuenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con delibera del C.C. n. 15 del 27.03.2001, esecutiva e modificato con deliberazione CC N. 11 del 26.4.2007;

Preso atto che il Comitato di Controllo con provvedimento n. 1292 del 09.05.2001 ha annullato gli articoli 19, 51 e 56 del predetto Regolamento;

Preso atto a seguito della segnalazione del Ministero dell'Economia e delle finanze che l'art.30 si pone in netto contrasto con quanto riportato nell'art.19

Ritenuto , in particolare di dover abrogare per intero l'art. 30;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 , comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

Di modificare il Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del 27.3.2001 e modificato con deliberazione C.C. N.11 del 26.04.2007 come segue:

- Abrogare l'art. 30 per intero;

Di approvare il Regolamento Generale delle Entrate con le modifiche apportate e che si allega al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

Di dare atto che il presente Regolamento verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e della Circolare 29 dicembre 2000 n.241/E dello stesso Ministero.

Di dare atto che , conformemente alle vigenti disposizioni di legge , il Regolamento così modificato entrerà in vigore dal 01.01.2008.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
VISTO con parere Favorev.

Il Responsabile
F.to PICCARDI GIOVANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MONTI SEBASTIANO

Il Consigliere Anziano
F.to ARRU LUCIANO

Il Segretario
F.to SANCIO GIOVANNI ANTONIO

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

VERRRA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA.

VERRA' TRASMESSA IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI.

VILLANOVA MONTELEONE, Lì 28-04-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. Giovanni Antonio Sancio

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI TERMINI IL 08-05-2008 A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 10 GIORNI CONSECUTIVI DAL 28-04-2008 AL 08-05-2008 SENZA OPPOSIZIONI.

VILLANOVA MONTELEONE, Lì 12-05-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr. Giovanni Antonio Sancio

INDICE

Articolo 1: Definizioni 3
Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento art 52, D.Lgs 15.12.1997, n.446 - Articolo50, L.27.12.1997, n.449 3
Articolo 3: Individuazione delle Entrate 4
Articolo 4: Regolamento per le entrate tributarie 4
Articolo 5: Aliquote e tariffe 4
Articolo 6: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 4
Articolo 7 Variazioni di tariffe e prezzi pubblici 5
TITOLO II: GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE 5
Articolo 8: Soggetti responsabili delle entrate 5
Articolo 9: Delega ed avocazione 5
Articolo 10: Forme di gestione delle entrate 6
Capo II – DENUNCE, CONTROLLI, COMUNICAZIONI 6
Articolo 11: Dichiarazione tributaria 6
Articolo 12: Attività di verifica e controllo 6
Articolo 13: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali 6
Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO 7
Articolo 14: Avviso di accertamento 7
Articolo 15: Notificazione degli atti 7
TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI 7
Capo I 7
Articolo 16: Modalità di riscossione 7
Articolo 17: Rimborsi 8
Articolo. 18 Riconoscimento di crediti 8
Articolo 19: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi 8
Articolo 20 Riscossione coattiva 9
Articolo 21 Crediti inesigibili o di difficile riscossione 9
TITOLO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI 10
Articolo 22: Contenzioso 10
Capo I Diritto di interpello 10
Articolo 23 Interpello 10
Articolo 24 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello 10
Articolo 25 Effetti dell'interpello 10
Capo II Autotutela 11
Articolo 26 Applicazione dell'istituto dell'autotutela 11
Articolo 27 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela 11
Articolo 28 Oggetto dell'autotutela 11
Articolo 29 Annullamento e revoca d'ufficio 11
Articolo 30 Rinuncia all'imposizione 11
Art 31 Ipotesi d'annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento 11
Articolo 32 Limiti all'esercizio del potere di autotutela 12
Articolo 33 Procedimento 12
Articolo 34 Richieste d'annullamento o revoca su istanza del contribuente 12
Capo III Accertamento con adesione 12
Articolo 35 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione 13
Articolo 36 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto 13
Articolo 37 Competenza e attivazione del procedimento definitorio 13
Articolo 38 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio 13
Articolo 39 Procedimento ad iniziativa del contribuente 14
Articolo 40 Invito a comparire per definire l'accertamento 14
Articolo 41 Atto di accertamento con adesione 14
Articolo 42 Perfezionamento della definizione 15
Articolo 43 Effetti della definizione 15
Articolo 44 Riduzione delle sanzioni 15
Capo IV Sanzioni Tributarie 16

Articolo 45 Applicazione delle sanzioni 16
Articolo 46 Informazione al contribuente sugli atti sanzionatori 16
Articolo 47 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente 16
Articolo 48 Criteri per la determinazione delle sanzioni 16
Articolo 49 Chiarezza e motivazione degli atti impositivi 17
Articolo 50: Cause di non punibilità 17
Articolo 51 Determinazione dell'entità delle sanzioni 17
Articolo 52 Concorso di violazioni e continuazione 18
Articolo 53 Recidiva 18
Articolo 54 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione 18
Articolo 55 Adempimento spontaneo tardivo 18
Articolo 56 Incompletezza di documenti di versamento 18

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);

c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento;

d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;

e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;

f) per "responsabile" del settore, del servizio, rispettivamente il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Bilancio o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio comunale;

g) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria;

h) per legge 267 del 18 agosto 2000 il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali

Articolo 2: Ambito e scopo del Regolamento art 52, D.Lgs 15.12.1997, n.446 - Articolo50, L.27.12.1997, n.449

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 267 del 18 agosto 2000, e in attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 secondo cui "i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie nel rispetto di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

2. La disciplina regolamentare ha lo scopo di ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini; ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità della gestione delle entrate;

3. Al fine di instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza e buona fede, collaborazione e trasparenza vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

a) **diritto di interpello**, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario che presenti obbiettive condizioni di incertezza, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

b) **accertamento con adesione**, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, rendendo più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della riduzione delle sanzioni tributarie ad esso connesso.

c) **autotutela**, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

4. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'Ente siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento di contabilità.

Articolo 3: Individuazione delle Entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, che il Comune acquisisce ("iuri imperi") in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 4: Regolamento per le entrate tributarie

1. Le singole entrate tributarie vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione statale del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.

3. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere comunicati, ai sensi della Circolare 241 del 29.12.2000 al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale- viale Europa n. 242 – 00144 Roma EUR, entro 30 gg. dalla data in cui sono diventati esecutivi, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.
4. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti ; nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. Le aliquote dei tributi, le tariffe ed i corrispettivi per le forniture di beni e per le prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera di Giunta entro la data di approvazione del bilancio di previsione o altro termine stabilito da norme di legge.

2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe di contribuzione dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nei documenti programmatici, predispone idonee proposte alla Giunta.

3. Se non diversamente stabilito dalla legge in caso di mancata adozione delle deliberazioni nei termini di cui al precedente comma 1, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Articolo 6: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
3. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione.

Articolo 7 Variazioni di tariffe e prezzi pubblici

1. L'approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, ai fini del bilancio di previsione comporta che le stesse in presenza di rilevanti incrementi dei costi, possano essere aumentate nel corso dell'esercizio finanziario. La rilevanza dell'incremento del costo è valutata dal responsabile dell'entrata, secondo le disposizioni di specifici regolamenti. La determinazione delle nuove tariffe e prezzi pubblici è disposta dalla Giunta. La relativa delibera deve essere allegata alla proposta di variazione al bilancio da presentare al Consiglio. L'aumento non ha effetto retroattivo.

2. Per i servizi a domanda individuale l'incremento è considerato rilevante quando dall'esame dei fattori di spesa registrati in contabilità, il responsabile dell'entrata rilevi il mancato raggiungimento del 36% di copertura del costo di ciascun servizio.

TITOLO II: GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 8: Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i dipendenti ai quali risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse d'entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria, in particolare:

a. sottoscrive gli atti che impegnino il Comune verso l'esterno come gli atti di contestazione e costituzione in mora per le entrate patrimoniali, o gli avvisi di liquidazione ed accertamento o di irrogazione delle sanzioni per quelle tributarie;

b. dispone i rimborsi;

c. cura il contenzioso come disposto dall'articolo 22 del presente regolamento;

d. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dagli articolo 26 e seguenti

e. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

f. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del entrata.

3. Il Segretario Generale, sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

4. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.L.GS n. 46/99 recante il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo" e D.L.GS: n.112/99 "Riordino del servizio Nazionale della riscossione", le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi, individuati ai sensi del comma 1. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione. Per le entrate derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada le attività necessarie alla riscossione, ivi comprese la compilazione dei ruoli straordinari, compete al responsabile del servizio di Polizia Municipale.

Articolo 9: Delega ed avocazione

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e disciplina del diritto di accesso", il funzionario può, con atto motivato, assegnare ad altro dipendente addetto all'unità reputato idoneo per le sue capacità e per la competenza e l'esperienza acquisita, la responsabilità dell'istruttoria e ogni altro adempimento interno al procedimento, ad eccezione della sottoscrizione del provvedimento finale.

2. Nel caso di grave o continuata violazione dei doveri d'ufficio, o comunque in caso di pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione, il responsabile del settore può avocare a sé i compiti attribuiti al funzionario responsabile, previa diffida scritta e fatta salva l'eventuale azione disciplinare.

Articolo 10: Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo, nel rispetto di obbiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità, oltre alla gestione diretta tra una delle forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ossia tramite:

- associazione tra comuni attraverso la stipulazione di convenzioni; costituzioni di consorzi, di unioni di comuni, comunità montane;
- l'affidamento del servizio a terzi attraverso aziende speciali, società per azioni o a responsabilità limitata i cui soggetti siano iscritti all'albo tenuto presso il Ministero delle Finanze, a società miste per la gestione presso altri comuni, ai concessionari del servizio di riscossione tributi istituiti con D.P.R. 43/88.

2. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

3. La scelta della forma di gestione delle entrata deve avvenire nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, secondo il principio di concorrenzialità, tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del Dlgs 446/97 abilitati ad effettuare attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

Capo II – DENUNCE, CONTROLLI, COMUNICAZIONI

Articolo 11: Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 12: Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce e in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente e/o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG ovvero con delibera successiva.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate del Comune e per incentivarne l'attività, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto del CCNL e della contrattazione decentrata, la Giunta Comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti/obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata. (Art.59, comma 1 p) D.Lgs. 15.12.1997, n.446 - art.3, comma 57, L. 23.12.1996, n. 662)

Articolo 13: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dal responsabile dell'entrata nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio che cura la gestione della relativa entrata..

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il Responsabile informa il Segretario-Direttore Generale.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 14: Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:
a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
e) applica le sanzioni collegate al tributo di accertamento.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al domicilio del contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è riferisce il tributo.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 15: Notificazione degli atti

1. Il responsabile dell'entrata tributaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuenti degli atti a lui destinati, i quali devono essere comunicati nel luogo del suo effettivo domicilio, secondo le informazioni disponibili dalla stessa o da altre amministrazioni ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti devono essere comunicati con modalità idonee a garantire la loro riservatezza. Restano ferme le norme in materia di notifica degli atti tributari (art. 16 del Dlgs 546/1992 e art. 137 e seguenti del codice di procedura civile).

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione degli avvisi e degli atti, oltre che nei modi ordinari, può essere eseguita mediante consegna a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Capo I

Articolo 16: Modalità di riscossione

1. Le entrate comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- Tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;

- Tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

- Le entrate non tributarie sono riscosse:

- Tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;

- Tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale.

- Tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale, le coordinate bancarie e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Articolo 17: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento, salvo diverse previsioni di legge o di regolamento.
4. Per la misura degli interessi si rinvia a quanto disposto all' articolo

Articolo. 18 Riconoscimento di crediti

1. Al fine di garantire la completa conoscenza delle iniziative intraprese dall'ufficio tributi il contribuente deve essere informato dei fatti e delle circostanze dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito. Il contribuente dovrà essere invitato dal responsabile del procedimento preposto a correggere gli atti in precedenza presentati che impediscono il riconoscimento del credito.

Articolo. 19 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In base a quanto disposto dall'art 1, comma 166 , della legge n.296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007), i soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi ai tributi locali con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo
2. In base al disposto dell'art.1, comma 168, della legge n.296 del 27.12.2006 si stabilisce che per i tributi comunali non si fa luogo al versamento qualora l'imposta o tassa annua dovuta non è superiore a € 2,00. Se l'importo e superiore a € 2,00 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare di quanto dovuto.
3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 10.00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e nel caso in cui l'irregolarità si riferisca a più annualità di imposta.
4. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

5. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare. qualora il credito vantato dal Comune non superi € 100,00
6. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €10,00.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Articolo 20 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura prevista dal D.Lgs.n.46/99 modificato con D.Lgs.n.326/99 e D.Lgs.n.112/99 se affidata al concessionario del Servizio di Riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

2. Compete al funzionario responsabile dell'entrata, o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs 446/97, la formazione dei ruoli coattivi per le entrate per le quali lo specifico regolamento di gestione prevede la riscossione ai sensi del D.P.R. 602 del 1973; compete altresì al medesimo funzionario responsabile il visto di esecutorietà.

3. I ruoli vengono formati sulla base degli elenchi predisposti dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate. Gli elenchi, corredati dalla documentazione ovvero dalla attestazione del responsabile che ne comprova il titolo per la riscossione, sono trasmessi al servizio gestione entrata ogni centoventi giorni e, comunque, almeno dodici mesi prima della prescrizione del credito.

4. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sui ruoli stessi e sul riassunto riepilogativo dal funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.

5. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate secondo la procedura di cui al R.D. n.639/1910, è attribuita al funzionario responsabile della singola entrata, che cura ogni relativo adempimento.

6. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

7. In conformità all'art..1 comma 165 della Legge Finanziaria 2007 n.296 del 27.12.2006 sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione si applicano gli interessi al tasso legale. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti e sono calcolati giorno per giorno.

Articolo 21 Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, in conformità con quanto stabilito nel regolamento di contabilità, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

TITOLO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 22: Contenzioso

1. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta Comunale) costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato, e, previa relazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.
2. Al dibattimento in pubblica udienza, il Sindaco può delegare gli addetti della relativa struttura, che presteranno la necessaria assistenza.
3. E' compito del funzionario responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Capo I Diritto di interpello

Articolo 23 Interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali, fra i quali rientrano l'individuazione e la definizione della fattispecie imponibile e dei soggetti passivi, applicabilità ai casi concreti di agevolazioni, riduzioni e detrazioni.

2. La proposizione dell'istanza, al fine di evitare che le stesse possano essere presentate con finalità dilatatorie e per evitare l'applicazione di sanzioni amministrative sia pure limitatamente alla questione segnalata, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria

Articolo 24 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al responsabile dell'entrata del Comune.

2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'Amministrazione di rispondere;
- la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Articolo 25 Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma.

3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente.

4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo II Autotutela

Articolo 26 Applicazione dell'istituto dell'autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio del potere di autotutela può comportare, in caso di autoaccertamento o su iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, l'annullamento d'ufficio, la revoca o la rinuncia all'imposizione da parte dell'amministrazione finanziaria.

3.L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza.

Articolo 27 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 28 Oggetto dell'autotutela

2. Oggetto di annullamento, revoca e rinuncia all'imposizione, in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.

Articolo 29 Annullamento e revoca d'ufficio

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto impositivo viene esercitato in caso di autoaccertamento, ossia nell'ipotesi di diretta conoscenza di fatti ed elementi certi da parte dell'amministrazione pubblica quando si voglia estinguere totalmente l'effetto della pretesa tributaria precedentemente posta in essere.

2. Il potere di revoca d'ufficio dell'atto impositivo in sede di autoaccertamento si esercita quando l'amministrazione comunale voglia estinguere parzialmente l'effetto prodotto dalla pretesa tributaria.

Articolo 30 Rinuncia all'imposizione- abrogato

Art 31 Ipotesi d'annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento

1. Nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento, alla revoca o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37:

- errore di persona
- errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto del tributo
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile

Nell'applicazione della facoltà di cui al primo comma è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un contenzioso.

Articolo 32 Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;

il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);

vi è pendenza di giudizio;

non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

Articolo 33 Procedimento

1. Il potere di autotutela spetta al funzionario responsabile del tributo competente ad emettere l'atto che viene annullato o revocato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. I provvedimenti di autotutela conseguenti ad iniziativa del contribuente vanno comunicati all'interessato entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 34 Richieste d'annullamento o revoca su istanza del contribuente

1. Le eventuali richieste di annullamento o di revoca della pretesa tributaria sono indirizzate all'ufficio tributi del Comune secondo le modalità per l'esercizio del diritto di interpello di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento.

Capo III Accertamento con adesione

Articolo 35 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

Articolo 36 Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Articolo 37 Competenza e attivazione del procedimento definitorio

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio preposto all'accertamento del tributo. Il procedimento definitorio può essere attivato :

a. dall'ufficio competente con un invito a comparire, prima della notifica dell'avviso di accertamento, nel quale sono indicati: gli elementi identificativi dell'atto o dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione,.

b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 38 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica del relativo avviso, invita il contribuente a comparire, mediante notifica al suo effettivo domicilio e con modalità idonee a garantirne la riservatezza. Nell' avviso devono essere indicati:la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione, l'ufficio e il responsabile del procedimento per definire l'accertamento con adesione.

2. In sede di accertamento al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche successivamente indicate dal contribuente. In questo caso il responsabile del procedimento deve procedere d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di una loro copia

3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di

liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 39 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 15, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento con adesione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire.

5. Con riferimento al presupposto dell'accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (art. 2), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi può essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

6. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto.

Articolo 40 Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Articolo 41 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Direttore dell'Ufficio.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Articolo 42 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i due milioni di lire.

5. L'ufficio qualora le somme rateizzate superino l'importo di 10.000.000 (5164.67 euro) dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Articolo 43 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 44 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad una quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Capo IV Sanzioni Tributarie

Articolo 45 Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.

2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione nel successivo articolo 51.

3. Se vengono presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione il predetto funzionario può graduare l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

Articolo 46 Informazione al contribuente sugli atti sanzionatori

1. Al fine di garantire la completa trasparenza delle operazioni di accertamento intraprese dall'ufficio tributi il contribuente deve essere informato dei fatti e delle circostanze dai quali possa derivare l'irrogazione di una sanzione.

2. Il responsabile del procedimento prima di procedere all'iscrizione a ruolo di imposte o maggiore imposte, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizione di cui al presente comma.

Articolo 47 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti sanzioni ed interessi moratori al contribuente nell'ipotesi in cui:

- il contribuente si sia conformato alle indicazione contenute negli atti dell'amministrazione comunale, anche se successivamente modificate dalla stessa;

- l'errore del contribuente sia la conseguenza di fatti omissioni o errori dell'amministrazione comunale;

- la violazione dipende da obbiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria e sull'ambito di applicazione della stessa;

- le violazioni non arrechino pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo e non incidano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta o sul versamento del tributo.

2. In ogni caso non possono essere irrogate sanzioni quando la violazione consiste in una irregolarità meramente formale e senza che da questa consegua un debito di imposta. Tale disposizione ha effetto retroattivo e si applica a tutte le violazioni formale precedentemente commesse dai contribuenti.

Articolo 48 Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'entità delle sanzioni per le diverse specie di violazioni viene determinata, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, sulla base dei seguenti criteri:

- applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo previsti dalla legge nei casi in cui la violazione concreti un fatto di evasione (omessa presentazione della dichiarazione o denuncia o presentazione di denuncia infedele)

- applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per le violazioni a norme che impongono ai contribuenti un obbligo di collaborazione (mancata restituzione di questionari o loro incompleta o infedele compilazione, mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ecc.)
- mitigazione delle sanzioni nei casi di adempimento spontaneo tardivo effettuato oltre i termini previsti per il ravvedimento dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997
- aggravamento delle sanzioni in casi di recidiva
- riduzione della sanzione applicabile nell'ipotesi che esista manifesta sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione applicabile
- applicazione di aumenti diversificati in caso di concorso di violazioni e continuazione, in rapporto al numero di disposizioni violate.

Articolo 49 Chiarezza e motivazione degli atti impositivi

1. Gli atti dell'amministrazione comunale comportanti l'irrogazione di sanzione devono essere motivati e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato a quello che si richiama, a meno che l'atto non indichi il suo contenuto essenziale,.

2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale devono tassativamente indicare:

l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Articolo 50: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 51 Determinazione dell'entità delle sanzioni

1. In caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471,472 e 473 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli art. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Articolo 52 Concorso di violazioni e continuazione

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate di cui all'art.12 del D. Lgs. 472/1997 la sanzione viene così determinata:

- se le disposizioni violate ovvero se le violazioni formali della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni formali commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata di un quarto.

- nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi, la sanzione-base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi di imposta sono più di due.

Articolo 53 Recidiva

1. In caso di recidiva, prevista dal comma 3 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, la sanzione viene aumentata della metà.

Articolo 54 Sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione

1. In relazione al disposto del comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Articolo 55 Adempimento spontaneo tardivo

1. Allo scopo di incentivare gli adempimenti spontanei tardivi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 oltre i limiti temporali stabiliti dalla norma stessa, le sanzioni applicabili sono ridotte al 30% se il contribuente provvede ad effettuare detti adempimenti dopo la scadenza dei termini assegnati per aversi ravvedimento ma prima che la violazione sia contestata o constatata con verbale degli organi preposti al controllo oppure siano iniziate verifiche, ispezioni, ecc. od altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza.

Articolo 56 Incompletezza di documenti di versamento

omissis